CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 29-7-2011 N° 30250

Reati tributari – dichiarazione fraudolenta – emissione di fatture per operazioni inesistenti – sovrafatturazione "qualitativa" – sussistenza del reato

30250/11

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Alfredo Maria Lombardi Presidente

1. dott. Mario Gentile

2. dott. Amedeo Franco

3. dott. Giovanni Amoroso

4. dott. Giulio Sarno

Udienza pubblica

del 15 luglio 2011

SENTENZA

N. 1746

R.g.n. 16076/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da , n. a il

avverso la sentenza del 23.2.2011 della Corte d'appello di Cagliari

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per l'imputata, l'avv. [redacted] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 29 LUG. 2011

IL CANCELLIERE

Luana Mariani

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. ha proposto appello contro la sentenza 4.6.2009 del g.u.p. del Tribunale di Cagliari con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stata condannata alla pena di un anno di reclusione, con le attenuanti generiche, perche' dichiarata colpevole del delitto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74/2000 (in [redacted] il 29.11.2005).

Il g.u.p. aveva rilevato che nel corso di accertamenti svolti presso la s.r.l., la Guardia di Finanza reperì tre note di credito emesse il 2.11.2004 nei confronti della " s.a.s." (di cui era accomandataria a) relative allo storno di altrettante fatture per l'importo complessivo di 459.231,50 euro più 91.846,30 euro di IVA. Lo storno era motivato con la non esecuzione della fornitura di scaffali per la sede di [redacted] della

Rilevando pertanto che le note di credito in questione di fatto ammettevano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, fu eseguito un controllo anche presso la

Fu accertato che la società della aveva annotato nelle scritture contabili obbligatorie e considerato ai fini delle dichiarazioni tributarie cinque fatture della relative a forniture di scaffali per 806.908,04 euro più IVA. Furono anche trovate le fatture poi annullate con la nota di credito della . L'ispezione presso i locali della portò ad accertare l'inesistenza degli scaffali in legno a sei ripiani, indicati come oggetto della fornitura fatturata dalla . Nell'azienda vi erano soltanto 226 scaffali, a fronte degli 850 fatturati dalla [redacted]

Inoltre è stata rilevata una notevole sproporzione tra il volume d'affari di 293.220,00 euro indicato dalla nella dichiarazione IVA per il 2003 e l'effettuazione di acquisti e importazioni imponibili, nello stesso periodo, per 1.830.420,00 euro.

Il g.u.p. poi escludeva che l'adesione della al condono tributario previsti dall'art. 9 legge n. 289/2002 potesse avere esplicato effetti estintivi del reato. Infatti, come chiarito dal teste , dell'Agenzia delle entrate, la società si avvalse di una forma di condono che prevedeva la possibilità di definizione agevolata a condizione che l'impresa interessata avesse realizzato, nel periodo in considerazione,

ricavi congrui rispetto agli studi di settore o ai parametri stabiliti dalla legge. Invece i ricavi della società non erano congrui secondo tali criteri e dunque al condono effettuato non conseguì l'applicabilità della causa di non punibilità.

2. La Corte d'appello di Cagliari con sentenza del 23.2.2011 rigettava l'appello perché infondato.

In particolare quanto alla inesistenza delle operazioni fatturate dalla alla di cui la era amministratrice, rilevava la Corte distrettuale da un lato che in sede di ispezione presso i locali della società che avrebbe beneficiato delle forniture della furono trovati appena 226 scaffali, a fronte degli 850 che secondo le fatture utilizzate dalla sarebbero stati realizzati dalla società emittente.

Quanto al condono tributario la Corte osservava che dagli atti emerge pacificamente che la presentò sì istanza di definizione ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, legge 289/2002 relativamente all'anno di imposta 2002, ma non fu accolta dall'Agenzia e quindi era priva di alcun rilievo.

3. Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in quattro motivi, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver tenuto conto che non c'era la prova del mancato pagamento del prezzo, che le note di credito non avevano alcuna valenza probatoria, che rilevava invece la domanda di condono fiscale.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. E' stato contestato ed accertato che la società di cui la era la legale rappresentante aveva utilizzato fatture relative ad operazioni in buona parte, anche se non totalmente, inesistenti e le note di credito emesse per riaccreditare gli importi relativi al materiale mai consegnato sono state correttamente utilizzate dai giudici di merito quale riscontro ulteriore dell'inesistenza delle operazioni fatturate. Né la società e per essa la hanno provato – ma in realtà la ricorrente neppure deduce tale circostanza in punto di fatto – di aver provveduto a rettificare la dichiarazione I.V.A. al fine di neutralizzare l'utilizzo delle fatture nella misura in cui erano riferite ad operazioni che non avevano avuto luogo.

Questa Corte (Cass., sez. III, 25 ottobre 2007 – 15 gennaio 2008, n. 1996) in proposito, proprio in tema di reati tributari, ha affermato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Cfr. anche, con riferimento al precedente regime dei reati tributari, Cass., sez. III, 21 gennaio 1997 – 28 febbraio 1997, n. 1969, che parimenti ha affermato che la sovrafatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale e la rappresentazione è totale, ma anche quando sia parziale, perché un'operazione economica si è effettivamente verificata fra i soggetti indicati in fattura, ma in termini quantitativi minori rispetto al dichiarato.

2.2. Parimenti infondata è poi la deduzione relativa al condono fiscale di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002 atteso che l'Amministrazione ha rigettato la relativa domanda della società per difetto dei presupposti di legge e non risulta una pronuncia del giudice tributario che abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa della società di avvalersi di tale beneficio. Sicché nessuna rilevanza ha, ai fini penali, la mera domanda di condono.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011

Il Consigliere estensore
(Giovanni Amoroso)

Il Presidente
(Alfredo Maria Lombardi)